

Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

il principio della rieducazione della pena ex articolo 27, terzo comma, della Costituzione prevede che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato», principio quest'ultimo che rappresenta l'unico riferimento esplicito alle funzioni della pena che si trovi nel testo costituzionale e che è finalizzato al progressivo reinserimento armonico della persona nella società;

a tal riguardo l'articolo 28 della legge n. 354 del 1975 stabilisce che vi sia una «particolare cura a mantenere, migliorare o ristabilire le relazioni dei detenuti e degli internati con le famiglie» e l'articolo 18, della medesima legge, prevede che «il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica», pertanto la valorizzazione dei rapporti familiari rientra fra gli elementi fondamentali del trattamento, unitamente a: lavoro, istruzione, religione e attività culturali, ricreative e sportive;

inoltre, l'articolo 42 della legge n. 354, del 1975, disciplina la materia dei trasferimenti dei detenuti prevedendo che «i trasferimenti sono disposti per gravi e comprovati motivi di sicurezza, per esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute, di studio e familiari. Nel disporre i trasferimenti deve essere favorito il criterio di destinare i soggetti in istituti prossimi alla residenza delle famiglie». Con l'articolo 83 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, si specifica che «nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di sicurezza si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e dagli internati in ordine alla destinazione». Dunque, il trasferimento costituisce un diritto del detenuto;

come esplicitato dalle citate disposizioni, anche i motivi di studio e di lavoro rappresentano elementi essenziali del trasferimento, così come garantiti dall'articolo 42 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in combinato disposto con gli articoli 34 e 35 della Costituzione, i quali sanciscono rispettivamente che «la scuola è aperta a tutti» e che «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni»;

inoltre, le Regole penitenziarie europee (EPR) – adottate per la prima volta nel 1973 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, in seguito modificate nel 1987 e nel 2006, e volte a standardizzare le politiche penitenziarie degli Stati membri per dar vita a norme e prassi comuni – prevedono che «i detenuti devono essere assegnati, per quanto possibile, in istituti vicini alla propria famiglia o al loro

centro di reinserimento sociale» (articolo 17.1) e «per quanto possibile, i detenuti devono essere consultati circa la loro assegnazione iniziale nonché per ogni ulteriore trasferimento da un istituto all'altro» (articolo 17.3), «il lavoro deve essere considerato un elemento positivo del regime penitenziario» (articolo 26.1) e «ciascun istituto deve cercare di offrire ai detenuti l'accesso ai programmi d'istruzione che siano i più completi possibili e che soddisfino i bisogni individuali dei detenuti e ne prendano in considerazione le aspirazioni» (articolo 28.1);

sulla base del riportato principio costituzionale di rieducazione della pena detentiva e a conferma di quanto esposto, l'articolo 1 della legge n. 354 del 1975 dispone che «nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi»;

infine, in base all'allegato 1 del D.M. 7 novembre 1997, n. 488, il termine finale del procedimento di trasferimenti a domanda di detenuti è di 180 giorni, tuttavia, nella circolare n. 3654/6104 del 20 febbraio 2014 del Ministero della giustizia, recante “Disposizioni in materia di trasferimento dei detenuti”, al punto 1.9 si precisa che «pare congruo fissare un termine di sessanta giorni entro cui fornire una risposta al detenuto, che decorreranno dall'acquisizione da parte dell'Ufficio competente di tutti gli elementi necessari alla decisione». È pertanto necessario che questo suggerimento sia accolto e che al contempo si scelga di fornire, in caso di rigetto della richiesta, motivazioni valide e ben argomentate evitando le ricorrenti risposte generiche e standardizzate;

la permanenza di un detenuto in una regione diversa da quella di appartenenza determina problematiche rilevanti dal momento che il territorio non deve essere concepito unicamente dal punto di vista meramente geografico bensì come ambiente storicizzato e caratterizzato da influssi sociali, culturali, economici ed umani;

tuttavia, come denunciato da più fronti e nello specifico dalle associazioni istituite a tutela dei carcerati, la questione della territorialità della pena resta tutt'ora irrisolta facendo emergere le contraddizioni di un sistema che si discosta dalla disciplina prevista e sopra citata. Molti detenuti si trovano lontano dal loro contesto di appartenenza o si vedono rifiutata la domanda di trasferimento, senza che siano adottate adeguate giustificazioni, mentre in alcuni casi il trasferimento in altro istituto penitenziario viene utilizzato come “punizione”, anche se non esplicita, nonostante la limitazione della libertà non possa comportare pene aggiuntive e non stabilite dalla sentenza. Tali situazioni ed episodi determinano un peggioramento della condotta del detenuto influenzata da sentimenti di rabbia, umiliazione e frustrazione;

in particolare, come dichiarato dall'Associazione Socialismo Diritti Riforme in prima linea sul tema, sempre più spesso le strutture penitenziarie della Sardegna registrano un aumento delle presenze di

detenuti italiani e/o stranieri provenienti dalle altre regioni, al contempo però raramente e dopo varie insistenze viene concesso il trasferimento nell'isola ai cittadini privati della libertà che hanno in Sardegna i propri parenti. Ciò appare ingiustificabile soprattutto quando a chiedere il ritorno nell'isola sono detenuti che scontano l'ergastolo e sono ristretti da oltre venti anni. Si tratta spesso di persone ormai anziane che molto spesso non possono effettuare colloqui con i familiari per le distanze e per le condizioni economiche. Tali fatti confermano che le nuove strutture penitenziarie sorte nell'isola sono destinate a mitigare il sovraffollamento degli altri istituti italiani e non a rafforzare il reinserimento sociale dei condannati;

L'articolo 61, comma 2, del citato D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, prevede che «particolare attenzione è dedicata ad affrontare la crisi conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli, specie in età minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto sociale». Tale disposizione è volta a ovviare alle problematiche che insorgono per i detenuti allontanati dal loro contesto familiare, e per gli stessi parenti, e alle criticità che ne conseguono in ordine al reinserimento nel tessuto sociale di appartenenza. Dunque, occorre scongiurare che gli effetti dolorosi coinvolgano più dell'inevitabile anche altre persone, che nulla hanno fatto di penalmente rilevante;

una soluzione interessante, specialmente nei casi in cui non sia disposto l'eventuale trasferimento del ristretto e nei casi in cui il detenuto sia straniero, è rappresentata dall'utilizzo di internet e linee *voip* seguendo un protocollo di uso vigilato della rete. Tali strumenti permettono al detenuto di comunicare con i propri cari, con i figli minori e con i familiari anziani che si vedono nell'impossibilità di raggiungere le strutture carcerarie. Inoltre, l'utilizzo di tali dispositivi si rivela molto importante per il raggiungimento della finalità del reinserimento nella società, vi sono casi in cui è stato permesso al detenuto di dialogare mediante *skype* con gli insegnanti del figlio minorenne per avere notizie sull'andamento scolastico, rendendo il padre partecipe in prima persona;

per quanto riguarda la citata presenza di detenuti stranieri sul sito online del Ministero della giustizia sono periodicamente pubblicati i dati loro relativi. In Sardegna vi è stato un evidente aumento nei primi mesi dell'anno, infatti si è passati dai 432 stranieri (23,56 per cento) - a fronte di 1.833 detenuti - del 31 gennaio ai 509 (26,10 per cento) - su un totale di 1.950 reclusi - del 31 maggio quando peraltro gli istituti sono diminuiti da dodici a dieci a seguito della chiusura delle strutture di Iglesias e Macomer. Emblematico il caso della colonia penale di Mamone-Lodè dove si trovano 138 detenuti di cui 109 non italiani, ovvero il 78,98 per cento;

a tali difficoltà delle carceri sarde vanno aggiunte altre gravi problematiche quali il sovraffollamento – a Tempio-Nuchis a fronte di 167 posti regolamentari i detenuti sono 198 e negli altri istituti si è al limite

della capienza - e le difficoltà nello sviluppare attività lavorative all'interno delle stesse strutture. Queste ultime rappresenterebbero una reale possibilità di recupero. Tuttavia, pur avendo assunto un ruolo centrale nel percorso di reinserimento dei detenuti, il lavoro è ancora il grande assente nelle carceri sarde, si pensi ai penitenziari di Uta o Massama, dove la regola è l'inattività forzata;

in ultimo, in diverse regioni italiane non è ancora presente il Garante dei detenuti, istituito a tutela dei diritti e della dignità delle persone sottoposte a restrizioni nella libertà personale. In Sardegna la legge regionale 7 febbraio 2011, n. 7, all'articolo 10 ha istituito tale figura che, tuttavia, non è stata ad oggi nominata nonostante siano trascorsi più di quattro anni -:

se il Ministro in indirizzo ritenga che, ai sensi della normativa vigente, il principio di territorialità della pena debba essere garantito dall'amministrazione penitenziaria, così come stabilito nella circolare n. 3654/6104 del 20 febbraio 2014 del Ministero della giustizia, assicurando la funzione rieducativa e risocializzante alla base del principio stesso;

se voglia trattare con attenzione la particolare situazione della regione Sardegna, le cui peculiarità si riflettono anche nell'ambito di applicazione del principio di territorialità della pena;

se intenda incentivare la diffusione sul territorio nazionale dei progetti volti all'utilizzo di internet e *voip* dando modo ai detenuti di comunicare con i propri familiari, specialmente nei casi di ristretti stranieri e di italiani lontani dal proprio territorio, detenuti in aree isolate e difficilmente raggiungibili;

se il Ministro ritenga opportuno promuovere e valorizzare i progetti promossi da istituti penitenziari, da agenzie e organismi che si occupano di detenzione e danno un contributo significativo a elaborare interventi innovativi che contribuiscono a fornire una soluzione alla questione lavorativa in carcere e al contempo se intenda far sì che tali attività si sviluppino anche laddove al momento non sono presenti o non sono ben strutturate, come nel caso indicato delle carceri sarde;

se voglia adoperarsi affinché la nomina del Garante dei detenuti sia assicurata in tutte le regioni del territorio nazionale al fine di garantire uguali tutele ai ristretti prescindendo dal luogo in cui è situata la struttura che li accoglie.

On. Paola Pinna